



Sentenza n. 173/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

Alberto MINGARELLI Presidente

Rossana DE CORATO Consigliere, relatore

Andrea COSTA Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di conto iscritto al n. **37690** del registro di segreteria nei confronti di **MANCA Michele**, nato a Carbonia (CA) il 30 aprile 1955 (cod. fisc. MNCMHL55D30B745K), in qualità di Agente contabile/Economo del Comune di Foggia, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Rinaldi, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foggia alla via Vincenzo della Rocca, n. 11 e all'indirizzo pec: rinaldi.pasquale@avvocatofoggia.legalmail.it;

Esaminati gli atti e i documenti tutti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 2 aprile 2025 - relatore il Consigliere Rossana De Corato e Segretario del Collegio la dott.ssa Maria Teresa Savino - il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Maria Stefania Balena e l'avv. Pasquale Rinaldi per il sig. Manca Michele.

Ritenuto in

FATTO

1.- Con relazione n. 426/2024, il Magistrato designato all'esame del conto

	giudiziale n. 20444 afferente alla gestione e riscossione dei diritti di segreteria	
	dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Foggia, relativamente al periodo	
	compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 aprile 2022, formulava proposta di	
	deferimento al Collegio chiedendo di pronunciarsi per la declaratoria di	
	irregolarità del suindicato conto, con condanna dell'agente contabile Michele	
	Manca alla restituzione al Comune di Foggia della somma di € 600,00, ovvero	
	del differente importo accertato nel giudizio.	
	2.- In data 10 marzo 2025, il Procuratore regionale, condividendo pienamente	
	le contestazioni formulate dal Magistrato assegnatario del conto concludeva	
	per la declaratoria d'irregolarità, per il periodo di riferimento, del conto	
	giudiziale all'esame con conseguente condanna dell'agente contabile Michele	
	Manca alla restituzione al Comune di Foggia della somma di € 600,00, in	
	conformità alla richiesta formulata dal Magistrato designato.	
	3.- Si è costituito in giudizio il dott. Michele Manca, <i>ut supra</i> rappresentato e	
	difeso, in qualità di agente contabile/economo durante il quadrimestre 1°	
	gennaio 2022 - 30 aprile 2022 (essendo stato collocato in pensione a decorrere	
	dal 1° maggio 2022) a cui si riferisce il conto giudiziale all'esame, chiedendo	
	che sia, in via principale, dichiarata “...la regolarità del conto giudiziale e,	
	<i>per l'effetto...</i> ” e, conseguentemente “...il discarico di esso (...) in via	
	<i>subordinata, qualora sia dichiarata la irregolarità della gestione contabile</i>	
	<i>(...) che non sia posto alcun addebito...</i> ”, nei suoi confronti “...in assenza di	
	<i>danno a carico del comune e, comunque, di qualsivoglia colpa grave e dolo</i>	
	<i>dell'economo...</i> ”.	
	Con specifico riferimento alle singole contestazioni formulate dal Magistrato	
	designato, il Manca dopo aver richiamato la giurisprudenza nella soggetta	
	2	

	materia, oltreché la normativa nazionale e comunale (<i>sub species</i> : il	
	Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio comunale con la	
	deliberazione del 30 gennaio 2017), ha esposto sinteticamente le dinamiche	
	organizzative che hanno inciso sulla gestione del conto giudiziale <i>de quo</i> ,	
	rappresentando, in ogni caso - come si avrà modo di dire in prosieguo - che le	
	riscontrate differenze “... <i>tra le entrate e la rendicontazione...</i> ”	
	ammonterebbero ad importi, per un verso, differenti nella loro quantificazione	
	rispetto a quelli contestati e, per l’altro, comunque, interamente versati nel	
	bilancio del comune e rendicontati.	
	Ha, altresì, riferito che il Responsabile del Servizio Finanziario, nell’esercizio	
	dei suoi compiti di vigilanza sulla gestione dei fondi amministrati	
	dall’economista “... <i>non ha mai rivolto all’operato dell’economista alcuna</i>	
	<i>contestazione.</i> ”.	
	4.- Nel dettaglio e in sintesi, il Magistrato istruttore, dopo aver rilevato che	
	non risulta agli atti un formale “... <i>provvedimento di nomina del signor</i>	
	<i>Michele Manca quale agente contabile addetto specificamente alla</i>	
	<i>risossione dei diritti di segreteria dell’Ufficio Anagrafe, né tale competenza</i>	
	<i>rientra tra quelle peculiari del responsabile del servizio di economato previste</i>	
	<i>dall’art. 175 del regolamento comunale di contabilità in vigore...</i> ”,	
	evidenziava i seguenti profili di irregolarità del conto in esame indicati nei	
	punti da 2 a 5 della propria relazione, in recepimento dei rilievi mossi	
	all’economista/agente contabile del Comune di Foggia nel corso dell’attività	
	istruttoria svolta.	
	<u>4.1- “Termini di presentazione e deposito dei conti giudiziali”</u>	
	Al riguardo si riferisce che il conto all’esame è stato reso dall’agente contabile	
	3	

	Michele Manca in data 29 aprile 2022, in prossimità della chiusura della	
	gestione quadrimestrale (dal 1° gennaio al 30 aprile 2022), in considerazione	
	della sua cessazione dal servizio presso il Comune di Foggia essendo stato	
	posto in quiescenza a decorrere dal 1° maggio 2022.	
	Ciò che rileva, invece, ai fini della regolarità formale, è che il comune non ha	
	rispettato il termine di 60 giorni per il deposito presso questa Sezione	
	giurisdizionale (effettuato il 12 settembre 2023) decorrente dall’approvazione	
	del rendiconto della gestione, avvenuta in data 18 maggio 2023 ad opera della	
	Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio comunale.	
	4.1.1- A tal proposito nulla è stato dedotto in sede di costituzione in giudizio	
	da parte dell’agente contabile.	
	Diversamente, con nota a propria firma del 23.12.2024, il dott. Dicesare ha	
	precisato che il conto <i>de quo</i> era stato depositato presso questa Sezione tramite	
	applicativo Sireco in data 04.07.2023, nei termini di cui all’art. 233 del D.Lgs.	
	n. 267/2000, con resa n. 500317, rigettata dalla segreteria perché contenente i	
	conti giudiziali di diverse gestioni e che, quindi, era stato necessario curare il	
	deposito di una nuova resa, evidentemente tardiva rispetto alle disposizioni di	
	legge richiamate.	
	4.1.2- Osservazioni del Collegio	
	La tempistica prevista dall’art. 233, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 (	
	<i>“...Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario,</i>	
	<i>l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93,</i>	
	<i>comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo</i>	
	<i>trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro</i>	
	<i>60 giorni dall'approvazione del rendiconto... ”</i>), applicabile ai conti giudiziali	
	4	

	degli enti locali in virtù del principio di specialità di cui all’art. 139, comma 1	
	c.g.c., si pone come <i>ratio</i> quella di garantire, sotto il profilo formale e	
	sostanziale, l’operatività e l’effettività del controllo sui conti attribuito dal	
	legislatore alla magistratura contabile.	
	Sul punto specifico, pur rilevandosi un ritardo nel deposito del conto rispetto	
	al termine legale di 60 giorni, si evidenzia, per un verso che si è trattato di un	
	ritardo ricollegabile, anche, alla modalità di presentazione imposta dal sistema	
	applicativo Sireco e, per l’altro, che trattasi di mera irregolarità formale: (i)	
	avendo investito un periodo di ritardo piuttosto breve (meno di due mesi); (ii)	
	non avendo compromesso la rituale attività di verifica sul conto all’esame da	
	parte di questa Sezione giurisdizionale.	
	4.2- <u>“Irregolarità nella rendicontazione - Attività di riscossione da parte di</u>	
	<u>agenti contabili secondari”</u>	
	Con tale rilievo riguardante, specificamente, le modalità di svolgimento	
	dell’attività di riscossione dei diritti di segreteria dell’Ufficio Anagrafe del	
	Comune di Foggia, confluiti nel conto all’esame, il Magistrato istruttore ha	
	contestato, in punto di diritto, la violazione:	
	- dell’art. 192 del R.D. n. 827/1924 (“...per le amministrazioni che hanno	
	contabili principali e contabili secondari, le riscossioni fatte, i versamenti e	
	pagamenti eseguiti da questi ultimi si concentrano nella contabilità dei primi	
	(...) i contabili secondari debbono rendere il loro conto giudiziale da unirsi	
	a corredo di quello del contabile principale...”);	
	- dell’art. 183, comma 1 del Regolamento comunale di contabilità (“...la	
	giunta comunale, con propria deliberazione, individua i dipendenti comunali	
	autorizzati a riscuotere direttamente le entrate relative a: a) diritti di	
	5	

	<i>segreteria... ”);</i>	
	- dell’art. 184, comma 7 del Regolamento comunale di contabilità (“...i	
	<i>riscuotitori speciali provvedono alla riscossione delle somme dovute la</i>	
	<i>comune... ”).</i>	
	Nello specifico, l’attività istruttoria ha fatto emergere, per un verso, la	
	manca di alcuna formale nomina di “agenti secondari”-“subagenti” titolati	
	a riscuotere i diritti di segreteria versati dall’utenza dell’Ufficio anagrafe	
	comunale e, per l’altro, la consolidata prassi di consentire a vari dipendenti	
	comunali (presumibilmente in servizio presso gli uffici anagrafici dislocati sul	
	territorio) di procedere a tali riscossioni con successivo versamento del	
	<i>tantundem</i> nelle mani dell’economo Michele Manca, il quale provvedeva, a	
	sua volta, a riversarli nella tesoreria municipale.	
	Tali rilievi sono volti principalmente a rilevare criticamente:	
	- la mancata adozione da parte della giunta comunale dell’onere di individuare	
	i dipendenti autorizzati alle riscossioni;	
	- l’omessa redazione da parte degli “agenti secondari/subagenti di fatto” del	
	conto giudiziale da allegare a quello principale compilato a cura	
	dell’economo;	
	- la carente compilazione, nel modello 21, allegato al D.P.R. 194/1996, della	
	parte riferita al “Quadro riassuntivo delle riscossioni da parte dei subagenti”;	
	- l’impossibilità di imputare (in mancanza di conti a loro direttamente	
	riferibili) ai singoli agenti secondari (di fatto) l’eventuale graduazione delle	
	responsabilità in caso di ammanchi o di irregolare gestione del servizio.	
	4.2.1- L’agente contabile, nel corpo della memoria di costituzione, ha	
	richiamato i contenuti del regolamento comunale di contabilità e, nello	
	6	

	specifico, dell'art. 183, comma 1 con cui viene rimessa esplicitamente	
	all'organo esecutivo l'individuazione dei “... <i>dipendenti comunali autorizzati</i>	
	<i>a riscuotere direttamente...</i> ”, tra gli altri i diritti di segreteria, chiarendo, al	
	riguardo, che non gli può essere imputata alcuna responsabilità in merito,	
	trattandosi di “... <i>adempimenti che spettavano al Responsabile del Settore</i>	
	<i>Economico-finanziario del Comune di Foggia, il quale, a mente dell'art. 153,</i>	
	<i>comma 4 T.U.E.L. fra le sue competenze specifiche rientra (...) la tenuta della</i>	
	<i>contabilità (...) finanziaria, di competenza, di cassa, ma anche economico</i>	
	<i>patrimoniale... ”.</i>	
	In data 23 dicembre 2024, è stata depositata una nota, a firma del dott.	
	Dicesare, con cui vengono indicate, in dettaglio, le riscossioni dei diritti di	
	segreteria in esame effettuate dai singoli subagenti di fatto per tutto l'anno	
	2022.	
	4.2.2- Osservazioni del Collegio	
	Rileva il Collegio che nell'odierno giudizio trovano applicazione le	
	disposizioni normative del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il	
	“Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità	
	generale dello Stato”, che rappresentano norme generali del settore per la	
	totalità delle gestioni contabili di tutti gli enti pubblici, anche non statali.	
	Le disposizioni <i>de quibus</i> riconducono la gestione plurisoggettiva delle spese	
	pubbliche a due moduli organizzativi legali.	
	Il primo è quello previsto dall'art. 188 ai sensi del quale: “... <i>Gli agenti indicati</i>	
	<i>nell'art. 178 del presente regolamento, oltre che della loro gestione personale,</i>	
	<i>rispondono altresì dell'operato dei cassieri, impiegati o commessi di cui si</i>	
	<i>valgono nel proprio ufficio, anche se la loro assunzione sia stata approvata</i>	
	7	

	<i>dalle autorità competenti. Tale responsabilità non varia né diminuisce per la</i>	
	<i>vigilanza, per sindacato o per riscontro che venisse esercitato da altri</i>	
	<i>funzionari sulla gestione dei detti agenti.”</i>	
	Si fa qui riferimento al caso in cui l’agente contabile individuato (nel caso di	
	specie, il Manca, in qualità di economo) si avvalga di una pluralità di altri	
	soggetti in posizione subordinata, qualificabili come fiduciari in virtù del	
	particolare rapporto che li lega al medesimo, senza che rilevi la circostanza	
	che questi ultimi siano o meno individuati dalla stessa amministrazione; in tal	
	guisa si verifica quella che è stata definita una “dissociazione” (cfr. Sez.	
	Sicilia, n. 825/2020) tra i soggetti che materialmente compiono le operazioni	
	contabili e il soggetto responsabile dell’intera gestione il quale risponde	
	sempre dell’operato dei propri dipendenti e collaboratori.	
	Il secondo modulo è quello, invece, previsto dal successivo art. 192,	
	espressamente richiamato dal Magistrato designato, che contempla la diversa	
	ipotesi in cui i compiti relativi alla gestione siano stati preventivamente	
	suddivisi tra un soggetto qualificato come contabile principale ed una pluralità	
	di altri soggetti qualificati come contabili secondari, venendo in tal modo a	
	confluire le gestioni di questi ultimi in quella complessiva del primo e,	
	conseguentemente, a concentrarsi le contabilità secondarie in quella principale	
	ma rimanendo le due gestioni comunque distinte, in quanto sia il contabile	
	principale che quelli secondari sono sottoposti alla giurisdizione contabile.	
	In siffatta evenienza, infatti, anche il contabile secondario deve rendere il	
	conto giudiziale che è allegato al conto giudiziale dell’agente principale, il	
	quale non risponde dei fatti dei contabili secondari, salvo che egli stesso sia	
	imputabile di colpa o di trascuratezza (cfr. Sez. Sicilia, n. 825/2020 cit.; Sez.	

		Campania, n. 682/2006 e n. 795/2006).	
		Orbene, nel caso che ne occupa, dalla documentazione versata in atti emerge	
		chiaramente che ci si trovi dinanzi al primo modulo (non risultano in atti conti	
		giudiziali redatti da detti soggetti terzi), con conseguente obbligo dell'agente	
		responsabile dell'intera gestione di presentare il conto assumendosene	
		interamente la responsabilità.	
		Va, pertanto, conclusivamente, escluso che il Comune sia incorso nella	
		contestata violazione del su evocato art. 192 cit. (non ricorrendo, come detto,	
		la suddetta ipotesi), in quanto, nel caso di specie, l'agente contabile principale,	
		ai sensi dell'art. 188 cit. (e in qualità di economo), si è correttamente assunto	
		la paternità e la responsabilità del conto relativo alle riscossioni dei diritti di	
		segreteria dell'Ufficio Anagrafe, ancorché si sia avvalso, con ogni probabilità	
		per motivi logistici, del supporto operativo di altri impiegati i quali, pur non	
		formalmente investiti della gestione e della riscossione di tali entrate	
		comunali, hanno versato nelle sue mani le somme riscosse dai cittadini,	
		affinché venissero versate in tesoreria e rendicontate nel conto giudiziale <i>de</i>	
		<i>quo</i> .	
		4.3- “Irregolarità nella compilazione del conto”	
		Rileva il Magistrato istruttore che nel conto oggetto di esame sussiste	
		un'irregolare contabilizzazione della somma di € 3.000,00, registrata nel mese	
		di gennaio 2022 ed indicata come “ <i>riporto anno precedente</i> ”, relativa alle	
		riscossioni dei diritti di segreteria avvenuta nell'esercizio 2021 (buono di	
		riscossione n. 22 del 13 dicembre 2021).	
		La contestazione s'incentra sull'omesso riversamento in tesoreria della stessa	
		somma entro la fine dell'esercizio 2021, e sulla sua indebita registrazione	
		9	

	nell'esercizio successivo (2022), con conseguente formazione “...di residui della gestione...”.	
	4.3.1- Sul punto specifico, il Manca riferisce (cfr. pag. 5 della memoria di costituzione) di ritenersi esente da ogni responsabilità in quanto: “...la somma di € 3.000,00 è stata inserita nell'esercizio finanziario 2022 perché verosimilmente non vi era capienza per quello relativo all'anno 2021. La ridetta somma di € 3.000 è stata incassata il 13.12.2021, per cui sarebbe stato compito del Dirigente del Settore Economico-finanziario inserirla per l'esercizio finanziario per il 2021...”.	
	4.3.2- Osservazioni del Collegio	
	Le criticità rilevate dal Magistrato istruttore non possono considerarsi superate, integrando queste, infatti, delle irregolarità nella gestione di cassa.	
	Evidenzia il Collegio che si rivela scarsamente significativa, ai fini che ne occupano, sia la spiegazione fornita nel corso dell'istruttoria dal dott. Dicesare, Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, secondo cui si sarebbe verificato un ritardato versamento in tesoreria (nel 2022), con conseguente registrazione dell'operazione nel conto giudiziale dello stesso anno, sia quanto riferito dal Manca, in sede di costituzione in giudizio, circa l'asserita incapienza nell'anno 2021, la cui esclusiva responsabilità dell'inserimento della sua registrazione nell'esercizio 2021 sarebbe dovuta ricadere esclusivamente in capo al dirigente del servizio di competenza.	
	Si evidenzia, infatti (in disparte la scarsa di chiarezza di quanto dedotto dal Manca circa la mancata capienza nel 2021), che è esclusivo onere e dovere dell'economo, come detto al precedente punto 4.2.2, garantire la regolarità delle riscossioni e dei successivi e tempestivi versamenti in tesoreria, sia sotto	
	10	

	il profilo sostanziale, sia formale, non risultando corretto “introitare”	
	contabilmente nell’esercizio successivo - come operato nel caso di specie -	
	entrate imputabili e riscosse nel precedente esercizio, in violazione del	
	principio di cassa che impone il versamento e la registrazione delle avvenute	
	riscossioni entro la fine dell’esercizio di riferimento e, non essendo stata, in	
	ogni caso, segnalata la ricorrenza di circostanze straordinarie idonee a	
	giustificarne il posticipato versamento e registrazione contabile.	
	4.4. <u>“Omessa rendicontazione di somme riscosse e omesso versamento in</u>	
	<u>tesoreria - Debito dell’agente contabile”</u>	
	La contestazione formulata dal Magistrato istruttore è volta ad evidenziare	
	l’irregolare (o mancante) contabilizzazione della somma di € 600,00 che,	
	secondo quanto indicato nel registro del “Servizio Anagrafe del Comune di	
	Foggia”, risulta eseguito, in data 5 gennaio 2022, in favore dell’economo da	
	parte del dipendente dell’anagrafe che ha materialmente provveduto alla sua	
	riscossione.	
	Nello specifico, la suddetta movimentazione non trova riscontro nel giornale	
	di cassa economale, né è stata riportata tra le riscossioni del conto giudiziale;	
	nemmeno è stato prodotto dall’Ente, in fase d’istruttoria, il buono di	
	riscossione sottoscritto dall’economo e la reversale d’incasso quietanzata dal	
	tesoriere per il medesimo importo.	
	Tale ricostruzione fattuale è stata confermata dallo stesso dirigente del Settore	
	Economico-Finanziario, dott. Dicesare che ha ipotizzato (nota, prot. 27716	
	dell’8 marzo 2024), come si riferisce nella relazione di deferimento “...che la	
	somma di € 600,00 ricevuta dall’economo comunale, potrebbe essere stata	
	utilizzata per provvedere al pagamento di un contributo unificato, su richiesta	
	11	

	<i>del Servizio Advocatura come emergerebbe dal buono economale n. 104/2022</i>	
	<i>e dalla relativa richiesta di fornitura...”.</i>	
	In relazione alla suindicata ipotesi, il magistrato, in disparte la considerazione	
	che la “richiesta di fornitura dell’Avvocatura” a cui fa riferimento il Dicesare	
	non riporta alcuna data, ha, in ogni caso, evidenziato che persisterebbe la	
	segnalata criticità stante l’omessa annotazione della riscossione (e, quindi, la	
	mancata rendicontazione nel conto giudiziale dell’economo) e, soprattutto, il	
	mancato riversamento in tesoreria dell’importo di € 600,00 da parte	
	dell’agente contabile Michele Manca.	
	Tali irregolarità, condurrebbero, ad avviso del magistrato istruttore, alla	
	condanna del Manca alla restituzione della suddetta somma in favore del	
	Comune di Foggia.	
	4.4.1- L’agente contabile, in sede di costituzione in giudizio, ha confermato la	
	correttezza del suo operato e la regolarità della rendicontazione richiamando	
	le reversali del 14 gennaio 2022 e del 16 marzo 2022 che, a suo giudizio,	
	dimostrerebbero la mancanza della contestata discrasia di € 600,00 tra “...le	
	entrate e la rendicontazione...”, ovvero, in ogni caso, evidenzierebbero	
	differenze d’importo minori rispetto quelle contestate.	
	4.4.2- Osservazioni del Collegio	
	Il procedimento di riscossione delle entrate provenienti da diritti di segreteria	
	intestati all’Ufficio Anagrafe del Comune di Foggia prevede: (i) la	
	registrazione delle somme riscosse nel relativo registro; (ii) il versamento “a	
	favore dell’economo” mediante l’emissione di un “buono di riscossione” a	
	firma dell’economo; (iii) l’iscrizione di tale entrata nel registro economale alla	
	voce “diritti di segreteria uff. anagrafe”; (iv) l’emissione di una reversale	
	12	

	d'incasso, quietanzata dal tesoriere, di riversamento di riscossioni nella cassa	
	dell'ente locale.	
	Dalla documentazione incartata al fascicolo processuale, come correttamente	
	evidenziato in sede d'istruttoria, si evince solo ed esclusivamente la	
	registrazione del contestato importo di € 600,00 nel "Registro certificazione	
	anagrafe" nel quale risulta un "versamento di € 600,00 a favore dell'economo	
	in data 5 gennaio 2022 (unitamente ad una nota sottoscritta da un dipendente	
	comunale che dichiara di ricevere, per conto dell'economo comunale, da parte	
	di un impiegato dell'Ufficio Anagrafe tale importo), senza che ad esso risulti	
	allegato il relativo buono di riscossione a firma dell'economo.	
	Non vi è, comunque, alcun elemento che comprovi documentalmente	
	l'avvenuto regolare svolgimento delle fasi successive di registrazione e	
	riversamento di tale somma nel conto economale.	
	Né, invero, alcun contributo esplicativo è stato fornito dal Manca, il quale, in	
	effetti, si è limitato a riferire circostanze (differenze tra "...le entrate e la	
	rendicontazione...") inconferenti ai fini che ne occupano e, comunque,	
	insufficienti, confuse e scarsamente argomentate che non consentono al	
	Collegio di pervenire a differenti conclusioni.	
	Parimenti insufficiente a giustificare tale irregolarità si appalesa l'ipotesi	
	avanzata dal Dirigente del Servizio Economico Finanziario secondo cui la	
	somma di 600,00 euro sarebbe stata utilizzata per pagare il "Contributo	
	Unificato", per un giudizio dinnanzi al TAR Puglia, (come da buono n. 104	
	del 28 febbraio 2022); infatti, la richiesta avanzata da parte dell'Avvocatura	
	comunale (allegata al buono economale) non è datata e, in ogni caso, non è	
	stata posta in essere, come detto, la corretta procedura contabile-	
	13	

	amministrativa (di emissione del buono di riscossione, di registrazione	
	nell'economato, versamento all'economo, riversamento in tesoreria ecc.)	
	necessaria per garantire la tracciabilità di tutte le operazioni effettuate, la	
	regolarità della tenuta dei conti pubblici e per mandare esente l'economo da	
	qualsiasi responsabilità.	
	Va, infatti, rilevato che la somma di € 600,00, non registrata nel conto	
	giudiziale, non risulta neppure formalmente, né sostanzialmente introitata e	
	contabilizzata nel registro di cassa economale, né autonomamente versata in	
	tesoreria.	
	5.1- In conclusione, deve essere dichiarata:	
	- l'irregolarità formale del conto giudiziale n. 20444 per i motivi di cui ai	
	precedenti punti 4.1 e 4.3;	
	- l'irregolarità sostanziale dello stesso conto per quanto motivato al precedente	
	punto 4.4, con addebito di € 600,00 (comprensivo di interessi e rivalutazione)	
	nei confronti dell'agente contabile/economo sig. Michele Manca che viene	
	condannato, anche, al pagamento delle spese di giudizio quali liquidate dalla	
	Segreteria con nota a margine.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia,	
	definitivamente pronunciando nel giudizio di conto giudiziale iscritto al n.	
	37690 del registro di Segreteria:	
	1) dichiara l'irregolarità formale e sostanziale, per le ragioni indicate in parte	
	motiva, del conto giudiziale n. 20444 relativamente alla gestione relativa al	
	primo quadrimestre (dal 1° gennaio al 30 aprile) dell'esercizio finanziario	
	2022, con l'addebito di € 600,00 a carico del sig. Michele Manca, quale	
	14	

